

**“Omissis”**

**FATTO**

L'avv. [RICORRENTE] è stata sottoposta a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

*“1. Violazione degli art. 1,2,9 c.1, 10 del codice deontologico forense e art. 3 L. 247/2012. Vista la sentenza del Tribunale di omissis sez. penale del [OMISSIS].2021 n. [OMISSIS]/21, resa nel solco del procedimento n. [OMISSIS]/18 RGNR e n. [OMISSIS]/20 RG Trib – con la quale veniva condannata alla pena di mesi otto di reclusione e € 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali in quanto imputata del delitto p.e p. dall’art. 380 c.p. “Perché nella sua qualità di avvocato della signora [OMISSIS] n.q. di legale rappresentante della [OMISSIS] srl p.o. e parte civile costituita nel procedimento n. [OMISSIS]/15 RG Trib. e n. [OMISSIS]/2014 RGNR si rendeva infedele ai suoi doveri professionale non presentandosi alle udienze tenutesi presso il tribunale di omissis in data 18/05/2017 e 1/06/2017 nonostante avesse ricevuto relativa procura dalla P.O. ed in particolare non presentandosi all’udienza di discussione in cui veniva pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell’imputato sig. [OMISSIS], non presentando quindi le relative conclusioni scritte determinava la revoca di diritto della costituzione di parte civile cagionando così alla sig. [OMISSIS] n.q. un danno patrimoniale. Fatti occorsi in omissis fino al 28/05/2018”*

*2. Violazione degli art. 1,2,9 c.1, 24 del codice deontologico forense e art. 3 L. 247/2012. Perché nella sua qualità di avvocato della sig. [OMISSIS], n.q. di legale rappresentante della [OMISSIS] srl induceva la sua assistita a rilasciare n. 3 cambiali di € 15.000,00 ciascuna e n. 1 cambiale di € 16.862,00 a favore del sig. [OMISSIS], genitore dell’avv. [RICORRENTE] e non alla [OMISSIS] slo, reale creditore della [OMISSIS] srl.*

*Fatti occorsi in omissis fino al dicembre 2018*

*3. Violazione degli art. 1,2,9 c.1, 24 del codice deontologico forense e art. 3 L. 247/2012. Perché nella sua qualità di avvocato della sig. [OMISSIS], n.q. di legale rappresentante della [OMISSIS] srl, induceva la stessa a sottoscrivere una scrittura privata più svantaggiosa rispetto a quella predisposta in precedenza dall’avv. [OMISSIS] per la [OMISSIS] srl ed inviata all’avv. [OMISSIS], incaricato dalla [OMISSIS] srl e a rilasciare una cambiale con garanzia personale di €*

*38.534,40 con scadenza 1/7/17 sempre a favore della [OMISSIS] srl il cui legale rappresentante era a far data dal 7115 il signor [OMISSIS], genitore dell'avv. [RICORRENTE] omettendo altresì di informare l'avv. [OMISSIS], incaricato per la controversia dalla [OMISSIS] srl.*

*Fatti occorsi in omissis fino al 28/05/2018".*

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di *omissis* al C.O.A. di *omissis*, di esercizio dell'azione penale nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] *omissis* nell'ambito del proc. pen. n. [OMISSIS]/18 RGNR per infedele patrocinio (art. 380 c.p.) aperto a seguito di denuncia querela sporta, in data 05.10.2018, dalla signora [OMISSIS],  
Trasmesso il procedimento al CDD di *omissis*, nelle more l'avv. [RICORRENTE] veniva condannata con sentenza n. [OMISSIS]/2021 del Giudice monocratico penale del Tribunale di *omissis* e all'esito il CDD approvava e notificava il capo di incolpazione richiamato sovrapponibile all'imputazione in ambito penale e citava l'incolpata a giudizio disciplinare che si concludeva con l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni tre. Ripercorrendo il narrato della signora [OMISSIS] il CDD ritiene provati i fatti dalla stessa esposti nella denuncia in quanto dalla stessa confermati in sede dibattimentale, documentati dalle allegazioni alla segnalazione inoltrata al COA e in quanto accertati dalla sentenza del Tribunale di *omissis* seppur non definitiva.

In particolare, il CDD ha ritenuto documentata la mancata partecipazione dell'incolpata alle udienze penali quale patrono di parte civile della signora [OMISSIS] con certo danno per l'assistita avendone comportato il venir meno dell'esercizio dell'azione civile nell'ambito del procedimento penale, nonché le ulteriori condotte contestate realizzate "con disinvoltura antepoendo i propri interessi a quelli della parte assistita.

La dosimetria sanzionatoria è stata motivata dalla gravità della condotta in una con il comportamento processuale dell'avv. [RICORRENTE] che non è stato resipiscente e collaborativo.

Avverso la decisione il ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione deducendo tre motivi chiedendo che il CNF in accoglimento degli stessi adotti la consequenziale pronuncia.

Con il primo motivo denuncia la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale pendente in grado

di appello.

Con il secondo motivo si denuncia l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato che si denuncia come incomprensibile nell'iter logico essendosi limitato alla pedissequa riproposizione del contenuto dell'atto di denuncia della signora [OMISSIS] senza alcuna analisi critica.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge ed in particolare dell'art. 380 c.p. Sostanzialmente il ricorrente sostiene l'insussistenza del reato di patrocinio infedele per assenza di danno concreto alla signora [OMISSIS] a seguito della revoca di costituzione di parte civile conseguente all'assenza del difensore. L'assunto si fonda da un lato da un presunto accordo fra l'avv. [RICORRENTE] e la signora [OMISSIS] di rinuncia alla costituzione di parte civile in virtù di una probabile assoluzione dell'imputato del reato di appropriazione indebita per assenza della condizione di procedibilità data dalla querela dall'altro sulla mera potenzialità e non concretezza del preteso danno.

Quanto alle ulteriori condotte se ne invoca l'assoluta inesistenza in quanto la ricorrente mai ha agito in situazione di conflitto di interessi non avendo mai assunto mandati dalla signora [OMISSIS] nei confronti della [OMISSIS], società peraltro difesa dall'avv. [OMISSIS].

### **MOTIVI IN FATTO E DIRITTO**

Con considerazione assorbente rispetto alla trattazione del merito, va rilevato che in data 7 giugno 2024 il difensore della ricorrente ha comunicato a mezzo PEC che con delibera di data 18.12.2023 il COA di *omissis* ha cancellato l'avv. [RICORRENTE] dall'Albo degli avvocati per sopravvenuti motivi di incompatibilità.

Deve essere pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con conseguente stabilizzazione della decisione disciplinare impugnata.

### **P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D.

22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2024;  
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale  
forense, oggi 27 settembre 2024.